

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.19 del 17/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 23/07/2014 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.21 del 17/07/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 22/07/2014 ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTO l' art 7 comma 1 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. il quale prevede che il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avvenga in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

CONSIDERATO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede, a decorrere dall'anno 2015, la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento TASI preventivamente compilati su loro richiesta ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATE le difficoltà operative relative all'invio dei modelli F24 precompilati presso il domicilio dei contribuenti, l'ente agevolerà i contribuenti che avessero necessità mediante la compilazione dei modelli F24, su preventiva richiesta, agli sportelli comunali;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato nella gazzetta ufficiale Serie generale n.301 del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali e' stato differito al 31 marzo 2015 ;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (aggiornato alla legge di stabilità 2015) Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. **di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tassa servizi indivisibili) anno 2015** :

ALIQUOTA 1 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale

ALIQUOTA 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze

ALIQUOTA 1 per mille per le aree edificabili

ALIQUOTA 0,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (in categoria D/10 oppure classificati in Altre categorie Catastali con Annotazione di Ruralità)

3. **di stabilire** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
5. **di stabilire** che per l'anno 2015 la Tasi sarà calcolata in autoliquidazione. I contribuenti saranno agevolati nell'adempimento tributario mediante il supporto degli uffici comunali con la compilazione dei modelli di pagamento F24 su preventiva richiesta;
6. **di individuare** i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte** :

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 407.420,62
- servizi socio-assistenziali	€ 539.722,71
- servizi di viabilità	€ 104.893,00
- servizi di illuminazione pubblica	€ 464.141,38
- servizio di protezione civile	€ 73.417,00
- beni demaniali e patrimoniali	€ 244.801,06

Totale Servizi	€ € 1.834.395,77
Entrata TASI	€ 540.000,00
Copertura Servizi	€ 29,44%

7. **di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
8. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.19 del 17/07/2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 23/07/2014;
9. **di dare atto** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
10. **di dare atto che, dal 2015**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
11. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.